

## LA RETTRICE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. Prot. n. 0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 marzo 2015 e in particolare l'art.17;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con D.R. Prot. n. 0016727/17 del 20/03/2017 e in particolare l'art. 92;
- VISTO il Verbale n. 20 della Riunione del Presidio della Qualità di Ateneo Ramo Ricerca (di seguito PQA-RR) del 06/02/2020 Prot. n. 0029855/20 del 19/05/2020, in cui il Prof. Guido Cavaletti, Responsabile del PQA-RR ha nominato un gruppo di lavoro che ha predisposto la bozza di un "Regolamento per la disciplina dei contributi economici a sostegno della pubblicazione di opere scientifiche", condivisa da tutti i componenti del PQA-RR che hanno espresso parere favorevole;
- VISTA la delibera del 11 maggio 2020 con cui il Senato Accademico esprime parere favorevole con modifiche al "Regolamento per la disciplina dei contributi economici a sostegno della pubblicazione di opere scientifiche";
- VISTA la delibera del 26 maggio 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento per la disciplina dei contributi economici a sostegno della pubblicazione di opere scientifiche";

## DECRETA

### ART. I

Sono emanate le seguenti disposizioni:

### **Regolamento per la disciplina dei contributi economici a sostegno della pubblicazione di opere scientifiche**

#### ART. 1

##### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 92 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, disciplina le condizioni e le procedure per l'erogazione di contributi finalizzati:
  - a. alla pubblicazione e/o stampa di volumi, periodici ed altri testi concernenti ricerche e lavori originali elaborati nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

- b. alla diffusione di opere specialistiche finalizzate alla promozione e divulgazione dei risultati della ricerca scientifica.

#### **ART. 2**

##### **Opere create e pubblicate in nome dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nell'ambito e nell'interesse dell'Istituzione**

1. L'Università è titolare ab origine di tutti i diritti d'autore in relazione alle opere create e pubblicate in suo nome, nell'ambito e nell'interesse dell'Istituzione in quanto tale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare l'approvazione del contratto di edizione, che sarà sottoscritto dal Rettore, e le spese per la pubblicazione.

#### **ART. 3**

##### **Opere create da personale strutturato e non strutturato nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ateneo e che l'Università ritiene meritevoli di diffusione**

1. Nel caso di opere create da personale strutturato (Docenti, Ricercatori Personale Tecnico-Amministrativo) o non strutturato (Assegnisti, Dottorandi, Borsisti e Collaboratori facenti parte di gruppi di ricerca coordinati da Docenti e Ricercatori afferenti all'Università), tutti i diritti morali e patrimoniali sull'opera, salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente, spettano all'autore a titolo originario.
2. L'Università, su proposta dell'autore, previo parere favorevole della struttura interessata e con oneri economici a carico della stessa, può contribuire, in tutto o in parte, alle spese per la pubblicazione delle opere di cui al comma 1.
3. Qualora il contributo alle spese di pubblicazione dell'opera sia superiore a € 5.000,00 IVA inclusa, l'erogazione del contributo sarà subordinata:
  - a. Al parere favorevole del Consiglio della Struttura sui cui fondi grava il contributo alle spese di pubblicazione;
  - b. Alla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del contributo alle spese di pubblicazione e del contratto di edizione di cui al successivo art. 5, che sarà stipulato tra l'Università, l'Editore e l'Autore.
  - c. Per l'Università il Contratto sarà sottoscritto dal Rettore.
4. Qualora il contributo alle spese di pubblicazione dell'opera sia pari o inferiore a € 5.000,00 IVA inclusa, l'erogazione del contributo e il contratto di edizione saranno subordinati alla delibera di approvazione del Consiglio della Struttura interessata. Relativamente al contratto di edizione di cui al successivo art. 5, esso sarà stipulato tra l'Università, l'Editore e l'Autore. Per l'Università il contratto sarà sottoscritto dal Direttore della struttura interessata.

#### **ART. 4**

##### **Criteri di qualità e trasparenza**

1. L'erogazione del contributo economico a sostegno della pubblicazione è comunque subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti di qualità:
  - a. La pubblicazione dovrà avere carattere scientifico ed essere dotata di ISBN e/o ISSN.
  - b. La pubblicazione dovrà essere collocata presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. In caso di Collana di Dipartimento la pubblicazione proposta è sottoposta al Comitato Scientifico/Editoriale (d'ora in avanti "Comitato") della Collana per una prima valutazione in ordine

alla generale adeguatezza tematica della pubblicazione proposta rispetto all'impostazione e ai temi trattati nella Collana. Possono essere membri del Comitato studiosi, anche non afferenti al Dipartimento, di comprovata competenza nei settori scientifico-disciplinari interessati alla produzione scientifica che può trovare collocazione nella Collana.

Ai fini della valutazione della qualità della pubblicazione proposta il Comitato si avvale di due revisori anonimi scelti tra studiosi italiani e stranieri particolarmente qualificati e non afferenti al Comitato né al Dipartimento.

La pubblicazione in Collana avviene a seguito del parere favorevole di entrambi i revisori.

Nel caso in cui i revisori richiedano integrazioni o approfondimenti la pubblicazione potrà avvenire solo dopo che l'autore vi abbia ottemperato. Nel caso di parere discordante tra i due revisori, il Comitato dovrà richiedere il parere di un terzo revisore.

**3.** Nel caso di pubblicazioni non destinate a Collane di Dipartimento, l'Editore deve comunque garantire l'esistenza di procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari e dotarsi di criteri che garantiscano l'assenza di conflitti di interesse nella procedura di revisione.

**4.** Il Dipartimento e/o l'Editore rendono pubblica sul proprio sito web la procedura di valutazione delle pubblicazioni.

**5.** Si possono prevedere eccezioni alla procedura di valutazione tra pari nel caso di opere diverse dalle monografie e dalle curatele (quali, a titolo esemplificativo, Raccolta di scritti, Atti di convegno) qualora queste siano già state sottoposte a valutazione da parte di revisori esterni. Per quanto riguarda Scritti in onore e Scritti in memoria la pubblicazione può essere effettuata solo su proposta del Comitato della Collana di Dipartimento.

## **ART. 5**

### **Contratto di edizione**

**1.** Il contratto di edizione delle opere di cui agli articoli 2 e 3 deve regolare esaustivamente tutti gli aspetti tecnici ed economici della pubblicazione ed in particolare deve prevedere:

- la tipologia (se per edizione o a termine);
- il termine di consegna dell'opera;
- la descrizione tipografica dell'opera a stampa (formato del volume, numero di pagine, numero di sedicesimi, tipo di carta, tipo di legatura, tipo di copertina, tipo di stampa, ecc) e/o le caratteristiche della pubblicazione in formato elettronico;
- la tiratura minima per le opere a stampa;
- il prezzo di copertina;
- il numero di copie omaggio a favore dell'Università, delle quali almeno due devono essere destinate alla Biblioteca di Ateneo e una alla Struttura universitaria interessata;
- le modalità di divulgazione e distribuzione dell'opera;
- la corresponsione all'Università delle royalties maturate a favore dell'Autore fino alla concorrenza del contributo alle spese di pubblicazione erogato dall'Università medesima;
- quant'altro previsto dalla legge e dagli usi in materia.

Il contratto deve, altresì, disciplinare i costi complessivi dell'edizione, specificando in particolare il costo a sedicesimo in caso di pubblicazione dell'Opera a stampa, i costi complessivi di stampa e pubblicazione, il contributo a carico dell'Università.

2. Il contratto di edizione dovrà essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti in base all'art. 2 e ai commi 3 e 4 dell'art. 3. Per le pubblicazioni destinate a scambi è tenuto un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari. In ogni caso cinque esemplari sono iscritti nell'inventario della struttura.

#### **ART. 6**

##### **Riviste scientifiche di cui non è titolare l'Università**

1. Qualora personale strutturato dell'Università proponga l'erogazione di contributi economici superiori a 5.000,00 Euro annui, IVA inclusa, a riviste scientifiche di cui l'Università non è titolare, e alle quali lo stesso personale partecipi in qualità di autore o di componente dei relativi organi direttivi, competente a deliberare è il Consiglio di Amministrazione, previa delibera favorevole del Consiglio della Struttura interessata sui cui fondi grava la spesa.
2. Per somme inferiori o pari a 5.000,00 Euro annui, IVA inclusa, competente a deliberare è il Consiglio della Struttura interessata sui cui fondi grava la spesa.
3. L'erogazione del contributo è comunque subordinata ai seguenti requisiti:
  - a. le riviste devono essere dotate di ISSN;
  - b. le riviste devono essere dotate un comitato scientifico composto da esperti riconosciuti, di una procedura di revisione tra pari e di una procedura di gestione dei conflitti di interesse.
4. Resta salva la facoltà dei singoli docenti di erogare, su propri fondi, contributi economici a riviste scientifiche dotate dei requisiti di cui al comma precedente, alle quali lo stesso personale partecipi in qualità di autore o di componente dei relativi organi direttivi.

#### **ART. 7**

##### **Uso del nome del logo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca su opere pubblicate con il contributo economico dell'Università**

1. Le delibere del Consiglio della struttura universitaria di riferimento e le delibere del Consiglio di Amministrazione - nei casi di rispettiva competenza ai sensi del presente regolamento - disciplineranno anche l'eventuale utilizzo del logo dell'Università nell'ambito della pubblicazione.
2. Le pubblicazioni, realizzate con il contributo economico dell'Università ai sensi del presente regolamento, dovranno riportare la seguente citazione: "L'OPERA è stata pubblicata con il contributo del Dipartimento di..... dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca", indicando eventualmente anche il Progetto scientifico di riferimento, se richiesto dall'Ente finanziatore del Progetto medesimo.

#### **ART. 8**

##### **Stampa e acquisto copie**

1. Per le spese relative alla mera stampa di libri, periodici ed altri testi concernenti ricerche e lavori originali elaborati nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca si rinvia al "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" e al "Regolamento per le acquisizioni di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro" dell'Ateneo.
2. L'acquisto copie per fini strettamente didattici e di ricerca, che non sia destinato alla divulgazione e diffusione dell'Opera nella comunità scientifica, e non sia regolato nell'ambito dei contratti di edizione ai sensi del precedente art. 5, è effettuato dalla Biblioteca di Ateneo.

## **ART. 9**

### **Disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga il Regolamento per la disciplina dei contributi economici a sostegno della pubblicazione di opere scientifiche del 7 luglio 2010.

\*\*\*

## **ART. II**

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca per la Disciplina dei Contributi Economici a Sostegno della Pubblicazione di Opere Scientifiche emanato con D.R n. 0029797 del 07/07/2010 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di repertorio del presente Decreto.

La Rettrice  
Giovanna Iannantuoni

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05*

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** D36E9C361627E5349CA1292EDEE5063527809E7B896B8B3819E848CB457E5057

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: MARCO EMILIO ORLANDI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0034475/20  
Data Protocollo 11/06/2020  
AOO AMM. CENTRALE  
UOR DIREZIONE GENERALE  
Resp. Procedimento CAPO UFFICIO ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE DI QUALITA  
Titolo 3452/2020

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

**IDENTIFICATIVO** 45Z78-13105

**PASSWORD** Ir3Fu

**DATA SCADENZA** 15-06-2021